

L'alunn___ ha fratelli o sorelle frequentanti altre scuole di questo Istituto si no

e precisamente nella scuola: infanzia primaria secondaria

NOTA: Il sottoscritto prende atto che l'effettiva possibilità di accettazione sarà definitiva ad iscrizioni concluse e seguendo i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto il 16/12/2021. L'esito delle decisioni prese verrà comunicato ai genitori tramite affissione all'Albo dell'Istituto Comprensivo.

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

PREMESSO CHE LO STATO ASSICURA L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, IN CONFORMITA' ALL'ACCORDO CHE APPORTA MODIFICHE AL CONCORDATO LATERANENSE (art. 9.2), IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE RICHIESTA DELL'AUTORITA' SCOLASTICA IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico a cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

- Scelta **DI AVVALERSI** dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta **DI NON AVVALERSI** dell'insegnamento della religione cattolica

Art. 9 n.2 dell'accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25/3/85 n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'1/2/29:

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto delle libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

A.S. 2022/2023

**MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI
AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

ALUNNO _____

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

- A) ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
- B) ATTIVITA' DI STUDIO E/O RICERCHE INDIVIDUALI
(con assistenza personale docente)
- C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata comunque condivisa.

Data _____

INFORMATIVA OBBLIGO VACCINALE

SI RAMMENTA che, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", **l'OBBLIGO VACCINALE** costituisce requisito di accesso alla scuola dell'infanzia.

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale

Art. 316 co. 1 c.c.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter co. 3 c.c.

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 c.c.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Data

Presenza visione *

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la

domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo di **BORGONUOVO**

Domanda di iscrizione alla Scuola dell'infanzia - a.s. 2022/2023

Il sottoscritt _____
cognome e nome

in qualità di * genitore/esercente la responsabilità genitoriale * tutore * affidatario

dell'alunn _____
cognome e nome

codice fiscale dell'alunno/a :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CHIEDE

l'iscrizione del proprio figlio/a alla Scuola dell'infanzia di Borgonuovo di Sasso Marconi

CHIEDE inoltre di avvalersi:

- dell'anticipo (**per i nati entro il 30 aprile 2020**) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, **dichiara** che

l'alunn _____

è nat_ a _____ (prov.) _____ il _____

è cittadino [] italiano [] altro (indicare nazionalità) _____

data di arrivo in Italia _____

è residente a _____ (prov.) _____

Via / piazza _____ n. _____ tel. _____

cell. _____ Altro Telefono _____

indirizzo e - mail _____

che proviene dal nido d'Infanzia di _____ che ha frequentato per anni _____

DATI RELATIVI ALLA FAMIGLIA DELL'ALUNNO

	Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
MADRE		
PADRE		
TUTORE		

Firma di autocertificazione* _____

(Legge 127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.